

# Considerazioni sulla segretezza del voto nel mondo greco

## *Considerations about the secrecy of the vote in the Greek world*

---

**CRISTINA CARABILLÒ**

Università di Roma La Sapienza

E-mail: [cristina.carabillo@uniroma1.it](mailto:cristina.carabillo@uniroma1.it)

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-0001-4643>

RECIBIDO: 30 DE MARZO DE 2021

ACEPTADO: 10 DE ABRIL DE 2021

**Riassunto:** L'articolo costituisce una riflessione sulla segretezza del voto nel mondo greco, espressa attraverso la procedura della *psephophoria* che prevedeva l'utilizzo di pietruzze come strumenti di voto. Si propone un'analisi di alcune testimonianze letterarie, epigrafiche e iconografiche che, in qualche modo, registrano la presenza del voto segreto o fanno a esso riferimento. L'analisi rivela che la segretezza non era una caratteristica connaturata alla procedura, e conferma ancora una volta l'idea già espressa e comunemente accolta, secondo cui l'esigenza di occultare il proprio voto era sentita come una necessità solo in contesti di natura giudiziaria e in quelle circostanze in cui erano coinvolti i diritti di un privato cittadino.

**Parole chiave:** mondo greco, procedura, voto, voto segreto, *psephos*, giudiziario, deliberativo.

**Abstract:** The subject of this contribution is a thought about the secrecy of the voting in the Greek world, expressed through the *psephophoria* procedure which provided for the use of *psephoi* as voting tools. Here is proposed an analysis of some literary, epigraphic and iconographic sources considered particularly significant which, in some way, record the presence of a secret vote or refer to it. This analysis shows that the secrecy wasn't an inherent feature of the *psephophoria* procedure, and it confirms once again the suggestion, commonly accepted, that the need to hide one's vote was felt as a necessity only in judicial contexts or in cases where the rights of a private citizen were involved.

**Keywords:** Greek world, procedure, vote, secret ballot, decree, *psephos*, judicial, deliberative.

CAUN 29 (2021): [1-20] 33-52

ISSN: 1133-1542. ISSN-e: 2387-1814

DOI: <https://doi.org/10.15581/012.29.017>

È ben noto che le procedure di votazione in uso nel mondo greco fossero essenzialmente due: la *cheirotomia*, ossia il voto per alzata di mano, e la *psephophoria*, termine derivante dall'utilizzo come suffragi delle *psephoi*, ossia «ciottoli», «sassi», «pietruzze» (Boegehold, 1963: 366-374; Staveley, 1972: 11-120; Hansen, 1977: 123-137; Rhodes, 1981: 125-132; Borlenghi, Hollard, Lopez-Rabatel, 2019: 15-145, con relativa bibliografia). Per lungo tempo si è pensato che l'esistenza e l'utilizzo di due sistemi di votazione così diversi tra loro fossero dovuti al fatto che il primo, il voto per alzata di mano, non garantiva alcuna forma di segretezza, segretezza che, per contro, la *psephophoria* avrebbe assicurato. Era, infatti, inevitabile che la *cheirotomia* comportasse i disagi connessi all'impiego di un voto palese: la mancata tutela della persona chiamata a esprimere il proprio voto, una maggiore predisposizione alla manipolazione, la pressione esercitata sull'individuo con l'obiettivo di indirizzarlo verso una opinione anziché un'altra e, pertanto, la conseguente remora del votante a manifestare la propria posizione, per timore di vendette o ritorsioni. Di qui, l'esigenza avvertita di occultare il proprio voto, in altre parole di renderlo segreto, al fine di tutelarsi da eventuali soprusi ai quali un voto palese avrebbe esposto.

Tuttavia, l'esame della documentazione ha portato la critica a rivedere l'ipotesi secondo cui obiettivo della *psephophoria* sarebbe stato quello di garantire una forma di segretezza. In questa sede, si propone un'analisi di alcune fonti di natura letteraria, epigrafica e iconografica, che testimoniano del fatto che l'utilizzo del voto segreto era legato a circostanze particolari.

A indirizzare, inizialmente, gli studiosi verso l'ipotesi secondo la quale la *psephophoria* avrebbe assicurato una forma di segretezza, sono stati il fatto che in essa fossero utilizzate *psephoi* e urne nelle quali i ciottoli erano depositati, e l'analogia con la procedura di voto impiegata ad Atene nei tribunali, che si sa fosse certamente una votazione segreta (Boegehold, 1995; Hansen, 2003: 295-300).

È fuor di dubbio, infatti, che gli accorgimenti presi nella procedura di voto impiegata nei tribunali ateniesi avessero lo scopo di assicurare una forma di segretezza del voto espresso. Apprendiamo infatti da Aristotele (*Ath. Resp.* 68-69) che a ciascun giurato venivano distribuite due *psephoi*, di fatto dei dischetti di bronzo, che si differenziavano per un unico particolare: entrambi erano attraversati da un canaletto che passava per il centro del disco ma, in un esemplare questo canaletto era pieno, τετροπημένη, nell'altro, era cavo, πλήρης. La differenza che intercorreva tra questi due dischetti aveva uno scopo ben preciso, come riferisce Aristotele (*Ath. Resp.* 68, 4):

ἔπειτα πάλιν νακηρύττει ἡ τετροπημένη τοῦ πρότερον λέγοντος, ἢ δὲ πλήρης τοῦ ὕστερον λέγοντος.

Quindi di nuovo (l'araldo) proclama: «Il ciottolo vuoto è per chi ha parlato per primo, quello pieno, per chi ha parlato per secondo».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Trad. it. Bruselli, 1999.

Con queste parole Aristotele ci dice dunque che il ciottolo cavo rappresentava il voto a favore della condanna dell'imputato; quello pieno, il voto per la sua assoluzione.

I votanti, ricevuti questi dischetti di bronzo, ossia le *psephoi*, con entrambi si dirigevano verso due urne che erano state precedentemente disposte in fondo all'aula, vicino alla pedana dove si trovava il presidente che sovrintendeva alla seduta. Anche per quanto riguarda le urne vi era una differenza, dal momento che una era di bronzo, l'altra, di legno (Arist. *Ath. Resp.* 68, 3):

εἰσὶ δὲ ἀμφορεῖς δύο κείμενοι ἐν τῷ δικαστηρίῳ, ὁ μὲν χαλκοῦς, ὁ δὲ ξύλινος, διαιρετοὶ ὅπως μὴ λάθῃ ὑποβάλλων τις ψήφους, εἰς οὓς ψηφίζονται οἱ δικασταί, ὁ μὲν χαλκοῦς κύριος, ὁ δὲ ξύλινος ἄκυρος, ἔχων ὁ χαλκοῦς ἐπίθημα διερρηγμένον, ὥστ' αὐτὴν μόνην χωρεῖν τὴν ψήφον, ἵνα μὴ δύο ὁ αὐτὸς ἐμβάλλῃ.

Vi sono anche due anfore situate nel tribunale, una di bronzo, l'altra di legno, separate perché nessuno possa inserire di nascosto i voti, e in queste votano i giudici; l'anfora di bronzo è quella favorevole, quella di legno contraria; quella di bronzo ha un coperchio forato in modo da far passare un solo ciottolo alla volta, perché lo stesso giudice non ne inserisca due.

Come appare evidente, solo l'urna di bronzo conteneva voti validi, fossero stati questi per la condanna o per l'assoluzione, in quanto solo i dischetti che rappresentavano la decisione dei votanti andavano depositati in quest'urna; e che fosse il vaso principale, lo si deduce anche dal fatto che, a differenza dell'altro (quello di legno), era dotato di un coperchio con un'apertura tale da consentire l'inserimento di un solo dischetto alla volta (Boegehold, 1963: 363-375; Staveley, 1972: 97). Nell'urna di legno, quindi, si depositava il dischetto che non rappresentava il voto espresso dal giurato.

Aristotele spiega che il voto risultava segreto grazie alla differenza che intercorreva tra i due dischetti di bronzo distribuiti ai giudici prima della votazione. Viene da pensare che i giurati, dirigendosi verso le urne, occultassero con le dita poggiate sulle estremità del cilindro del dischetto, se questo era pieno o cavo (Boegehold, 1963: 365; Staveley, 1972: 96-97). Tenendo in questo modo il dischetto tra le mani, nel momento in cui questo veniva depositato nell'urna, non si vedeva com'era il cilindro: di conseguenza, il voto espresso era così segreto. E, difatti, diverse testimonianze attestano che i giudici nel Tribunale votavano in questo modo per occultare il proprio voto, e fanno esplicito riferimento all'utilizzo di un voto segreto durante le procedure giudiziarie (Lys. XIII, 91; XIV, 10; Dem. X, 44, 5; XIX, 239; Aeschin. III, 233).

Dunque, la *psephophoria* era la procedura di voto adottata nel Tribunale, ed essendo certi che quella nei tribunali fosse una votazione segreta, per analogia è stato ipotizzato che la procedura in questione fosse utilizzata anche negli organi deliberativi (assemblea e consiglio) con lo scopo di garantire la segretezza del voto espresso, che viceversa la *cheirotomia* non assicurava (Busolt, Swoboda, 1926: 1000).

La documentazione letteraria di cui si dispone per Atene, e quella epigrafica, relativa invece anche a realtà extra ateniesi, dimostrano come la *cheirotomia* fosse il sistema di voto consueto nelle riunioni assembleari e buleutiche (Dem. XX, 3; 4; XXVI, 19, 31); tuttavia, in alcuni casi particolari, i due organi ricorrevano alla *psephophoria*. Tali casi erano, per quanto riguarda l'assemblea, l'*ostrakophoria* (propria solo di Atene) e la concessione di particolari onorificenze, tra cui *in primis* la cittadinanza, ossia questioni cosiddette ἐπ' ἀνδρί, che riguardavano, cioè, i diritti della persona. Quanto al consiglio, la votazione con le *psephoi* trovava applicazione quando, ancora una volta, erano coinvolti i diritti di un privato cittadino e quando l'organo in questione fungeva da tribunale, in procedure quindi come l'*eisangelia*, la *dokimasia* e le *euthynai* (Hansen, 2003: 321-329).

Tuttavia, il fatto che in queste particolari circostanze si impiegasse la votazione con le *psephoi*, non implica necessariamente che quest'ultima fosse utilizzata con lo scopo preciso di garantire la segretezza, come viceversa spesso si è dato per scontato.

Per quanto riguarda, infatti, le *psephophoriai* eseguite durante le riunioni assembleari e buleutiche, non si è a conoscenza, come accadeva per il Tribunale, di *psephoi* che non fossero semplici ciottoli né di urne dotate di particolari caratteristiche. In altre parole, né i dischetti utilizzati per votare né le urne in cui essi erano depositati avevano una qualche peculiarità che li differenziasse, così da rendere possibile un voto segreto. E allora, in quale modo sarebbe stata garantita la segretezza?

Ad aggiungere ulteriori perplessità, la documentazione letteraria ed epigrafica a nostra disposizione, se non esclude, rende meno probabile di quanto si sia ritenuto l'ipotesi che la votazione con le *psephoi* avesse, anche in sede di assemblea e di consiglio, l'obiettivo di assicurare la segretezza del voto. Questo perché, se da una parte vi sono alcune testimonianze nelle quali è possibile ravvisare un qualche riferimento, seppure velato, al fatto che l'utilizzo dell'urna e delle *psephoi* fosse garanzia di segretezza, dall'altra, ve ne sono altre che paiono indirizzare verso ipotesi di diverso segno.

A.L. Boegehold individuava una prima traccia di votazione segreta in alcuni versi delle *Eumenidi* di Eschilo (709, 734-753) nei quali, durante il processo intentato contro Oreste reo di avere ucciso la madre per vendicare la morte del padre Agamennone, la dea Atena ordina ai giudici del neocostituito Areopago di deporre il loro voto in urne all'uopo predisposte:

ὀρθοῦσθαι δὲ χρὴ καὶ ψῆφον αἶρειν.

ma è necessario alzarsi e deporre il voto.

Una volta che i giudici hanno votato, la stessa Atena dà il suo voto in favore di Oreste:

ψῆφον δ' Ὀρέστη τήνδ' ἐγὼ προσθήσομαι

io aggiungerò questo voto in favore di Oreste.

Dopodiché si procede all'estrazione dei suffragi dalle urne:

ἐκβάλλεθ' ὡς τάχιστα τευχέων πάλους, ὅσοις δικαστῶν τοῦτ'  
ἐπέσταλται τέλος.

Estraete al più presto le sorti dalle urne, o giudici cui fu affidato tale incarico.

Lo studioso rintracciava, quindi, nella presenza dell'urna, unitamente all'impiego di *psephoi*, una garanzia di segretezza, come si verificava nel tribunale.

Tuttavia, l'impressione che si ricava dalla lettura dei versi in questione è che il voto non sia necessariamente segreto. L'unica cosa certa è che i votanti, per deporre il loro voto, si dirigono verso le urne, che dunque sono più di una: qualora, infatti, vi fosse una sola urna, sarebbe certo difficile procedere a una votazione, a meno che le *psephoi* depositate non fossero caratterizzate da un qualcosa, un elemento come un simbolo, un nome o un colore che potesse renderle distinguibili l'una dall'altra; ma non ci sono elementi che lascino pensare a una segretezza della procedura, anzi, è possibile osservare che alla fine Atena manifesta palesemente il proprio voto dinanzi a tutti i presenti, senza preoccuparsi di nasconderselo. È bene precisare, però, che si tratta di una divinità, la quale può pertanto aver votato secondo modalità diverse rispetto a quelle seguite dagli uomini (Rhodes, 1981: 127; Borlenghi, Chillet, Hollard, Lopez-Rabatel, 2019: 73-92).

Oltre ai versi delle *Eumenidi* nei quali la presenza di urne non pare garantisca alcuna forma di segretezza, un altro caso di votazione condotta con *psephoi* dalla quale non emerge un occultamento del voto, malgrado l'utilizzo di urne, è documentato dal passo di Senofonte relativo al processo contro gli strateghi protagonisti della battaglia presso le isole Arginuse, accusati di non avere prestato soccorso ai naufraghi (Xen. *Hell.* I, 7, 7). Lo storico riferisce che per la votazione si procedette nel modo seguente:

διαψηφίσασθαι Ἀθηναίους ἅπαντας κατὰ φυλάς, θεῖναι δὲ εἰς τὴν φυλὴν ἐκάστην δύο ὑδρίας: ἐφ' ἐκάστη δὲ τῇ φυλῇ κήρυκα κηρύττειν, ὅτῳ δοκοῦσιν ἀδικεῖν οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἀνελόμενοι τοὺς νικήσαντας ἐν τῇ ναυμαχίᾳ, εἰς τὴν προτέραν ψηφίσασθαι, ὅτῳ δὲ μή, εἰς τὴν ὑστέραν.

[...] gli Ateniesi tutti votino per tribù. In ogni tribù siano collocate due urne; in ogni tribù l'araldo annunci che quanti ritengano gli strateghi colpevoli di non avere raccolto i vincitori della battaglia navale, votino nella prima urna, quanti invece li ritengano innocenti, nella seconda.<sup>2</sup>

Non c'è garanzia di segretezza in questa votazione in quanto, almeno se ci si ferma alla lettera del testo, con un semplice colpo d'occhio e un po' di attenzione, chiunque avrebbe potuto notare in quale delle due urne venissero depositati i su-

<sup>2</sup> Trad. it. Daverio Rocchi, 2002.

ffragi, se in quella dove dovevano finire i voti di coloro che ritenevano gli strateghi colpevoli oppure nell'altra. Perché non fosse così, occorrerebbe supporre che gli spazi nei quali i cittadini votavano fossero in qualche modo chiusi. Va al massimo considerata la possibilità che la segretezza della votazione fosse «nei fatti», e non garantita da qualcosa in particolare: nel caso, infatti, in cui le due urne si fossero trovate una dietro l'altra, il votante avrebbe potuto non rendere troppo visibili i movimenti della sua mano, così da non mostrare in quale delle due urne faceva cadere la *psephos*.

Può considerarsi ancora un altro esempio, questa volta di natura epigrafica. In una iscrizione locrese rinvenuta a Galaxidi (l'antica Chaleion) e datata ormai quasi con certezza al 458 a.C. (*IG IX I<sup>2</sup> 3, 718*; propendono per una datazione più alta, agli anni compresi tra il 500 e il 475 a.C., Meiggs, Lewis, 1969: 35-40)<sup>3</sup>, sono contenute alcune norme che regolavano, sotto il profilo economico e giuridico-istituzionale, i rapporti tra i Locresi Orientali e i Locresi Occidentali, in seguito alla fondazione della colonia di Naupatto per iniziativa dei primi, all'interno del territorio dei Locresi Occidentali (Graham, 1964: 40-60; Larsen, 1968: 45-58; Meiggs, Lewis, 1969: 35-40; Antonetti, De Vido, 2017: 60-65, con relativa bibliografia).

Alle ll. 38-47 dell'iscrizione si legge che chiunque non si attenga alle norme prestabilite subirà un'accusa e un processo, nel quale il giudizio spetterà al magistrato in carica, che avrà il compito di emetterlo entro trenta giorni; dopo il giuramento ufficiale, il voto dei giudici andrà depositato nell'urna (*ἐν ὑδορίαν : τὰν ψάφιξιιν εἶμεν* [ll. 45-46]). Anche in questo caso c'è riferimento alla presenza di un'urna nella quale deve essere depositata la *psephos*, ma, ancora una volta, mancano elementi dai quali poter dedurre che il voto fosse in qualche modo segreto (Boegehold, 1963: 368).

Altre due testimonianze, in questo caso di natura iconografica, documentano, vista la mancanza dell'urna, l'utilizzo di *psephoi* senza che ci fosse alcuna forma di segretezza.

Si tratta di alcune raffigurazioni vascolari, i cui artefici sembrerebbero essere Douris e il pittore di Brygos (Beazley, 1942: 282, 28; 246, 2).

Il primo è un ceramografo operante ad Atene tra il 500 e il 475, specializzato soprattutto nella realizzazione di *kylikes* a figure rosse, decorate con scene di soggetto mitologico o di vita quotidiana e contraddistinte da uno stile pittorico lineare e preciso. Il secondo è un ceramografo attivo ad Atene più o meno nello stesso periodo, tra il 490 e il 470, specializzato nella decorazione di coppe con scene riprese dalla mitologia, dal mondo femminile e dalla guerra, nonché dalla vita quotidiana.

La scena di votazione più nota è senza dubbio quella che appare su una coppa di Douris. Vi sono rappresentati diversi uomini provenienti da sinistra e da destra,

<sup>3</sup> Sotto l'aspetto paleografico, infatti, il documento pare risalire a poco prima della metà del V secolo, ma deve necessariamente considerarsi antecedente all'occupazione di Naupatto da parte dei Messeni, qui insediati dagli Ateniesi intorno al 460 a.C.

colti nell'atto di votare per decidere chi, tra Aiace e Odisseo, debba ricevere le armi dell'ormai defunto Achille. Tutta la scena si svolge alla presenza della dea Atena, che sta in piedi dietro un tavolo (o, forse, un altare?) su cui giace una pila di *psephoi*, indicanti probabilmente i voti già espressi. Il voto è per nulla segreto: infatti, è palese a tutti come si votasse, in quanto le *psephoi* erano semplicemente poggiate sul tavolo, a destra o a sinistra a seconda che il voto fosse per Aiace o per Odisseo.

Scena molto simile è quella rappresentata su un'altra coppa, questa volta del pittore di Brygos. La dea Atena è rappresentata sempre in piedi dietro un tavolo, la mano tesa con aria minacciosa, mentre un uomo sta per aggiungere la sua *psephos* a una pila già presente sul tavolo.

Non è certo se gli artefici delle raffigurazioni – come i tragediografi, d'altro canto – abbiano rappresentato sui loro vasi scene di votazione così come le vedevano svolgersi nella loro epoca, ma ciò è del tutto possibile.

Se queste ultime testimonianze finora analizzate sembrano affermare il contrario, il fatto che l'urna garantisse una forma di segretezza, pare evincersi da un passo di Lisia relativo al processo intentato dal consiglio insediato dai Trenta contro coloro che erano stati accusati ingiustamente da Agorato (Lys. XIII, 37). Questi era noto per aver denunciato alcuni suoi concittadini senza prove, facendoli condannare a morte certa. Lisia precisa che, se il processo si fosse svolto in tribunale, anziché davanti al consiglio, gli accusati sarebbero stati sicuramente assolti. La votazione, invece, fu condotta in questo modo:

δύο δὲ τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν τῶν τριάκοντα ἐκείσθην: τὴν δὲ ψῆφον οὐκ εἰς καδίσκους ἀλλὰ φανεράν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας ἔδει τίθεσθαι, τὴν μὲν καθαιροῦσαν ἐπὶ τὴν ὑστέραν, ὥστε ἐκ τίνος τρόπου ἔμελλέ τις αὐτῶν σωθῆσεσθαι;

[...] due tavole stavano davanti a loro [i.e. i Trenta]: e si doveva deporre il voto non nelle urne, ma palesemente su queste tavole, sulla seconda, se di condanna; allora, come era possibile che qualcuno di loro [i.e. gli accusati] si salvasse?<sup>4</sup>

È evidente che in questo caso il voto espresso fosse visibile a tutti, dal momento che le *psephoi* venivano depositate sulle due tavole poste davanti ai Trenta, come accade nelle scene raffigurate sui vasi di Douris e del pittore di Brygos, e questo deve essere stato sicuramente il motivo della condanna di coloro contro i quali era stata mossa l'accusa da Agorato: i votanti, chiamati a esprimere il loro voto palesemente davanti ai Trenta, presi dal timore di eventuali ritorsioni, avranno votato secondo le loro indicazioni (Boegehold, 1963: 366).

<sup>4</sup> Trad. it. Medda, 1991.

Quando Lisia afferma che, se fossero stati giudicati in tribunale, dove sappiamo che il voto era segreto, quanti erano accusati da Agorato sarebbero stati assolti, pone in evidenza l'importanza che rivestiva il fatto di sapere che il proprio voto sarebbe rimasto occultato. Ma a essere posto in evidenza è anche un altro elemento: la mancata presenza dell'urna, che l'oratore sottolinea quando afferma che «si doveva deporre il voto *non nelle urne*, ma palesemente su queste tavole». Con queste parole, Lisia lascia intendere che era proprio l'utilizzo delle urne a garantire la segretezza del voto: nel caso in questione, invece, il fatto che i ciottoli fossero depositati sulle tavole rendeva evidente, palese il voto espresso. Dal passo pare emergere insomma che Lisia intravedesse nella presenza dell'urna una garanzia di segretezza del voto.

Stessa cosa si è portati a concludere da un frammento della poetessa beotica Corinna, proveniente dal carme in cui si narra di una gara di canto tra i due principali monti della Beozia, l'Elicon e il Citerone, con gli dèi chiamati a giudicare le loro *performances*.<sup>5</sup>

Al termine della esibizione dei due contendenti, si procede alla votazione per stabilire il vincitore (fr. 654, col. II, 19-23 Page):

αὐτίκα Μῶση  
 φ]ερέμεν ψᾶφον ἔ[τ]απτον  
 κρ]ουφίαν κάλπιδας ἐν χρου  
 σοφαῖς· τὸ δ' ἄμα πάντε[ς] ὠπθεν·  
 πλίονας δ' ἴλε Κιθηρών.

Subito le Muse comandarono (agli dèi)  
 di portare il loro suffragio segreto nelle urne d'oro;  
 tutti insieme si alzarono,  
 Citerone conquistò la maggior parte dei voti.

La scena è descritta con una certa minuziosità. Sono presenti, a presiedere alla votazione, le Muse e gli dèi che, in veste di giurati, depongono le *psephoi* in urne: vincitore sarà chi avrà ottenuto la maggioranza dei suffragi.

La votazione messa in atto, che, insieme a quella su cui informa l'iscrizione locrese, porta in una realtà diversa da Atene e che pone non pochi problemi (Page, 1953: 77-78) – anche per le incertezze che tuttora permangono circa la collocazione cronologica di Corinna (West, 1970: 277-287; Gentili, Lomiento, 2001: 7-20; Guixot Ortolá, 2005: 71-90; Rodríguez, 2015: 125-136), – è definita *κρουφίαν*, «segreta», dove ad assicurare tale segretezza, almeno stando a ciò che si riesce a leggere, non può essere altro che la presenza delle urne, che in questo caso sono più di una.

<sup>5</sup> Si tratta di uno dei carmi di Corinna più noti, del quale un papiro di Hermupolis (PBerol. 284 BTK v2) ha restituito gruppi di versi abbastanza estesi.

Fatta eccezione per il passo di Lisia, nel quale è presente un chiaro riferimento, e per i versi di Corinna, sebbene privi di un'esplicita allusione, nelle fonti finora analizzate non c'è traccia di segretezza nella votazione con le *psephoi*, sia in presenza di urne che in assenza di queste ultime.

Tuttavia, altre due testimonianze di natura letteraria paiono dimostrare l'esistenza di una votazione segreta, che evidentemente può essere solo quella tramite *psephoi*.

La prima delle testimonianze cui si fa riferimento è costituita da un passo di Tucidide. Mentre il generale spartano Brasida è occupato ad allestire la spedizione contro la Tracia, i Megaresi precedentemente esiliati ritornano in patria, ormai libera dalle truppe ateniesi grazie all'intervento spartano. Nonostante le solenni promesse e i giuramenti pronunciati, decidono, tra le altre cose, di sottoporre a giudizio tutti i loro avversari e coloro che con più calore si erano schierati dalla parte degli Ateniesi. È così che obbligano (*ἀναγκάσαντες*, scrive Tucidide) il popolo *ψηφον φανεράν διενεγκεῖν*, «ad una votazione palese» (Thuc. IV, 74).

L'aggettivo *φανερός* come attributo di *psephos* ricorre anche in un passo delle *Elleniche* di Senofonte. Quando Crizia e i Trenta, poco prima della caduta del loro governo, si rifugiano a Eleusi, temendo una resistenza da parte degli abitanti del luogo, li chiamano a raccolta con il pretesto di contarli per una sorta di censimento, dopo avere radunato tutti i cavalieri che potevano essere loro fedeli. Esortano poi questi ultimi e gli opliti ad arrestare gli Eleusini e a giudicarli colpevoli. Dopo un breve discorso, Crizia *δείξας δέ τι χωρίον, εἰς τοῦτο ἐκέλευε φανεράν φέρειν τὴν ψηφον*, «mostrò un luogo e ordinò che lì esprimessero in modo palese il loro voto» (Xen. *Hell.* II, 4, 9).

Ora, il fatto che in entrambi i casi sia specificato che si è trattato di una votazione palese, lascia pensare che esistesse una votazione non palese, quindi segreta: diversamente, perché sottolineare la trasparenza della votazione, la quale evidentemente assicurava il risultato a coloro che ne erano i patrocinatori, ovverosia i Megaresi desiderosi di vendetta nel passo di Tucidide, i Trenta in quello di Senofonte?<sup>6</sup>

Non deve tuttavia sfuggire un particolare. I due casi sopra descritti, come pure quello di cui parla l'iscrizione della Locride, hanno natura giudiziaria. In altre parole, si vota per emettere un giudizio su qualcuno: contro chi non si attenga alle norme nel documento locrese, contro i Megaresi che avevano parteggiato per gli Ateniesi nel passo di Tucidide, contro gli Eleusini nel passo di Senofonte. Tutti questi sono sottoposti a giudizio come se fossero giudicati in un tribunale, anche se tecnicamente il giudizio non viene emesso dopo un vero e proprio processo.

Si tratta di un dettaglio non trascurabile. Non è infatti da escludere che in questi casi, in un certo senso, giudiziari, sia stato specificato essere la votazione palese, proprio in velata contrapposizione alla natura segreta della votazione che aveva luogo nei tribunali.

<sup>6</sup> Significativo, in tal senso, l'impiego del verbo *ἀναγκάζειν* nel passo tucidideo.

Il fatto che in queste due circostanze vi sia esplicito riferimento a una votazione palese, presuppone senza alcun dubbio che ne esistesse una non palese, quindi segreta: ma è quasi lapalissiano che il pensiero dei due autori andasse alla votazione nei tribunali, e non a una votazione segreta impiegata durante le riunioni dell'assemblea e del consiglio, per le quali, a questo punto, non si è in possesso di alcun tipo di testimonianza che attesti con certezza l'utilizzo della *psephos* per garantire una qualsiasi forma di segretezza.

Vi sono, tuttavia, tre testimonianze di natura epigrafica che non paiono riferirsi tutte all'ambito strettamente giudiziario e nelle quali la votazione con le *psephoi* è indicata esplicitamente come segreta.

Una di queste è il noto dossier dei decreti dei Demozionidi (*IG II/III<sup>2</sup> 1237*; cfr. *SIG<sup>3</sup> 921* e Rhodes, Osborne, 2003, nr. 5), un documento attico riguardante l'ingresso di nuovi membri all'interno di una fratria (Lambert, 1996).

L'iscrizione contiene un breve preambolo e tre decreti della fratria dei Demozionidi, proposti rispettivamente da Hierocles (ll. 9-68), Nicodemo (ll. 68-113) e Meneseno (ll. 114-126), databili il primo al 396/5, il secondo a un periodo di poco successivo e il terzo intorno alla metà del IV secolo.

Nel primo dei tre decreti, quello proposto da Hierokles, leggiamo di uno scrutinio straordinario, da svolgere nell'immediato, di tutti quei cittadini che non sono entrati a fare parte della fratria secondo la legge dei Demozionidi. Questo scrutinio avviene mediante voto con le *psephoi*, ossia φέροντας τὴν ψῆφον ἀπὸ τῶ βωμῶ (ll. 17-18; 29; 80; 83; 104-105). Dopodiché, alle linee successive, vengono date disposizioni per lo scrutinio regolare da svolgere annualmente. Ciò significa che l'ingresso dei membri nella fratria era stato modificato con una nuova legge introdotta dai Demozionidi.

La parte che desta in noi maggiore interesse è il secondo decreto, quello proposto da Nicodemo. Alle linee 82-84 leggiamo che a votare sui candidati sono i frateri e i *thiasotai*, ma questi ultimi devono votare segretamente (θιασῶται κρύβδην ἀπὸ τῶ βωμῶ φέροντες τὴν ψῆφον διαψηφίσωνται). Inoltre, i voti dei *thiasotai* devono essere contati per primi.

Queste poche linee contengono preziose informazioni relative alla procedura di votazione che sancisce l'ingresso dei candidati all'interno della fratria: le *psephoi* devono infatti essere prese dall'altare, ἀπὸ τῶ βωμῶ (sull'aspetto sacrale e solenne che questa espressione conferirebbe all'atto della votazione, si veda Kritzas, Prignitz, 2020: 29-32), per essere poi depositate per il voto. Ma in questo caso si ha una ulteriore indicazione: i *thiasotai*, che pure, insieme ai frateri, sono chiamati a votare, hanno il dovere di esprimere il loro voto segretamente. Quindi è chiaro che, sebbene sia utilizzato il medesimo sistema di voto, una votazione – quella dei frateri – è eseguita in maniera palese, l'altra, quella dei *thiasotai*, in segreto.

Dal testo si ricava ancora una informazione: i voti devono essere contati, per primi quelli dei *thiasotai*, quasi a intendere con ciò che questo segmento interno della fratria avesse un maggiore rilievo, una diversa importanza. Importanza che, però, pare venir meno alle linee successive, dove si legge che, qualora i membri della fratria dovessero rifiutare un candidato votato dai *thiasotai*, non solo il candidato non sarà accolto, ma questi ultimi saranno costretti a pagare una multa; se, invece, saranno i *thiasotai* a respingere un candidato accolto dai frateri, questi sarà accettato (ll. 88-103).

È evidente, dalla lettura di queste righe, come i *thiasotai* perdano l'importanza che parevano avere per il fatto che solamente a loro spettava votare segretamente.

Riferimento esplicito a un voto segreto compare, come detto, in altre due iscrizioni provenienti anch'esse dall'Attica.

La prima contiene un decreto della tribù Cecropide, datato al 386/5, in onore di un certo Pyrrhos (IG II/III<sup>2</sup> 1141. Cfr. Agora 16, 44, l. 6; Kron, 1976: 88; Jones, 1995: 503-514), e menziona un voto segreto espresso sull'acropoli (ἔδοξεν τῇ Κεκροπίδι φυλῆι ἐπὶ Χαρισάνδ[ρο ἄρχοντος] τῇ κυρίαι ἀγορᾷ κρύβδην ψηφισαμένων τῶ[ν φυλετῶν] ἐν ἀκροπόλει).

Ad attirare l'attenzione è, anche in questo caso, il fatto che il voto espresso dai *phyletai* sia qualificato come segreto; è insolito non solo che ciò venga specificato, ma anche il contesto in cui il voto ha luogo. Si tratta, infatti, di una concessione di onori, che in genere era ratificata da una semplice alzata di mano, fatto salvo il caso dei decreti di naturalizzazione ([Dem.] XLIX, 89-90; Osborne, 1982, pp. 132-143), per i quali era richiesto un preciso numero di votanti (Ruschenbusch, 1985: 253-263; Gauthier, 1990: 442-443; Canevaro, 2018: 139-147) e quindi la procedura da impiegare doveva essere, gioco forza, la *psephophoria*.

Che un decreto onorario fosse ratificato non attraverso una *cheirotonia*, ma tramite una votazione con *psephoi*, può essere facilmente spiegato pensando ai casi ἐπ' ἀνδρῖ: una concessione di onori a un individuo è pur sempre, infatti, una circostanza che riguarda un singolo cittadino; ma che un conferimento di onori – una tra le decisioni prese quotidianamente dall'assemblea e dal consiglio – sia approvato con un voto segreto, e che la modalità di votazione sia stata addirittura specificata nel decreto, risulta un fatto insolito. C'è da dire che qui potrebbe giocare un ruolo fondamentale l'elemento sacrale: la tribù Cecropide, infatti, si riunisce nel luogo di culto principale del suo eponimo e il tutto si svolge in un'area sacra come l'acropoli.

L'ultima delle tre iscrizioni a menzionare un voto segreto è un decreto del demo di Mirrinunte relativo all'amministrazione del denaro del demo e datato al 340 a.C. (Michel 150; IG II/III<sup>2</sup> 1183, ll. 17-18. Rhodes, Osborne, 2003, nr. 63; Magnoli, 2004).

Il documento pone l'attenzione sui doveri e sulle responsabilità del demarco (Arist. *Ath. Resp.* 21, 5; Harp. s.v. δήμαρχος; Whitehead, 1986: 86-120) e consta di tre

parti: la prima, relativa allo scrutinio dei «funzionari» del demo (ll. 16-27); la seconda, relativa all'amministrazione delle finanze (ll. 27-32), e la terza concernente le procedure sacrificali di cui il demarco è responsabile (ll. 32 ss.).

La parte che ci interessa più da vicino è quella pertinente allo scrutinio cui sono sottoposti i 'funzionari' del demo, ovverosia le consuetudinarie *euthynai* cui devono prestarsi tutte le cariche ai fini del loro rendiconto annuale.

È noto che le istituzioni dei demi e le procedure vigenti al loro interno non differivano in modo sensibile da quelle degli organi centrali, anzi, sovente si ispiravano al funzionamento di queste ultime (Whitehead, 1986: 92-109). Anche nei demi, il sistema di voto più frequentemente utilizzato era la *cheirotomia*, mentre la *psephophoria* trovava applicazione nel momento in cui era coinvolto un privato cittadino o nei casi in cui era richiesto uno specifico *quorum* di votanti.

Alle ll. 16-18 dell'iscrizione si apprende che lo scrutinio dei funzionari del demo non potrà essere eseguito a meno che questo non sia approvato da una maggioranza di dieci uomini precedentemente eletti, chiamati a votare segretamente (τ[ῶ]ι δὲ εὐθύ[ν]ωι μὴ ἐξεῖναι ἐξελεῖν τὴν εὐθυναν ἂν μὴ τοῖς [π]λέοσιν δ[ό]ξει τῶν δέκα τῶν αἰ[ρ]θέντων διαψηφίζομένοις [κ]ρύβδην). In questo caso specifico, le procedure sono descritte con una certa precisione: sappiamo che c'è una votazione, che questa votazione è eseguita con le *psephoi*, che è richiesto un preciso numero di votanti e, in aggiunta, che i voti devono essere espressi in segreto.

Il fatto che in questa circostanza sia impiegata una votazione mediante *psephoi* coglie di sorpresa fino a un certo punto, dal momento che si tratta della verifica di una carica – un caso che potrebbe essere considerato di natura giudiziaria – per la quale, peraltro, era necessaria la presenza di un *quorum* di votanti (la commissione di dieci uomini fa probabilmente le veci di un tribunale).

Trattandosi di un caso giudiziario, non sorprende il fatto che la votazione sia segreta; più che altro, incuriosisce che questo venga specificato: perché puntualizzarlo, dal momento che l'applicazione del voto segreto nei casi ἐπ'ἀνδρῶν e di carattere giudiziario era la norma?

Un esempio in tal senso è rappresentato anche dal noto dossier di documenti epigrafici proveniente, questa volta, da una realtà esterna all'Attica, ossia la città di Ereso sull'isola di Lesbo (IG XII 2, 526). Si tratta di due stele di marmo sulle quali sono iscritti sei testi: in particolare, il primo è un decreto contenente un procedimento giudiziario svoltosi contro il tiranno Eurysilaos nel 332; il secondo è anch'esso la descrizione di un processo, questa volta contro il tiranno Agonippos, svoltosi sempre nel 332; il terzo consiste in un decreto del *damos* di Ereso che autorizza le disposizioni della *diagrapha* di Alessandro nel 324; il quarto è un *diagramma* di Filippo III Arrideo per Ereso; il quinto, una lettera di Antigono; l'ultimo documento, il sesto, è ancora una volta un decreto del *damos* di Ereso volto a bloccare alcune nuove disposizioni di

Antigono relative alla questione dei tiranni. Si tratta di una iscrizione di notevole rilevanza per la storia politica e istituzionale di Ereso, poiché, come è possibile dedurre dalla suddivisione dei documenti, essa è testimone di alcuni interventi di Alessandro e dei suoi successori sulla costituzione di Ereso, primo tra tutti l'introduzione di un governo democratico in seguito all'abbattimento di due regimi tirannici (Bencivenni, 2003: 55-77).

Quanto alle votazioni, l'iscrizione consente di fare alcune riflessioni. Come in alcuni dei precedenti casi, anche qui si ha la menzione di un voto segreto in un contesto evidentemente di tipo giudiziario; infatti, in entrambi i decreti nei quali si ripercorre il procedimento giudiziario avviato contro i tiranni Eurysilaos e Agonippos, alle linee 15-17 di ambedue i testi si legge che il *damos*, riunito in veste di assemblea giudicante, dovrà decidere se condannare o meno i due tiranni mediante un voto segreto (κρίνα[ι][μ]έν αὐτον κρύπται ψάφιγγι ὁμόσαντας περ[ι][θ]ανάτω). A Ereso come ad Atene, quindi, il voto nei tribunali era espresso in maniera segreta. Sorge spontanea, a questo punto, la medesima domanda: per quale motivo specificare che il voto era segreto, quando era norma che in ambito giudiziario esso fosse in qualche modo nascosto?

Dalla lettura, alcune righe dopo, del primo decreto, quello riguardante il provvedimento giudiziario contro il tiranno Eurysilaos (ll. 19-27), emerge ancora un altro elemento. Una volta che il *damos* si è espresso, si legge che [αὶ δέ] [κ]ε καταψαφίσθη [κα][τ'] αὐτω θάνατος, ἀ[ντι] [τι]μασαμένω Εὐρ[υσι][λά]ω τὰν δευτέραν κρί[σι]ν ποιήσασθαι διὰ [χ]ειροτονίας, τίνα [τ]ρόπον δεύει αὐτον [ἀ][π]οθάνην. Pertanto, in caso di condanna a morte, il *damos* sarà chiamato a esprimersi una seconda volta «(per definire) attraverso quale metodo egli debba morire», mediante, non un voto segreto con le *psephoi*, bensì per alzata di mano. Lascia perplessi che, per decidere la modalità di condanna a morte del tiranno, sia stata impiegata una procedura del tutto diversa da quella con le *psephoi* utilizzata pochi istanti prima. La spiegazione potrebbe trovarsi nel fatto che decidere se condannare qualcuno è senza dubbio una decisione di maggiore importanza rispetto a quella da prendere per determinare la pena; non sorprende quindi che si adoperi un sistema di voto, in un certo senso, più 'garantistico' sia per quanto riguarda il conteggio dei suffragi che la segretezza, quale è quello con le *psephoi*. La prova è costituita dalle cifre dei voti espressi a favore e a sfavore della condanna, e riportati alle ll. 30-32 del decreto relativo al processo contro Agonippos: ἐδικάσθη· ὀκτακόσιοι ὀγδοήκοντα τρεῖς ἀπ[ὸ] ταύταν ἀπέλυσαν ἑπτα, αὶ δὲ ἄλλαι κατεδίκασαν (è stato emesso il giudizio; 883 (votanti): di questi, 7 erano per il proscioglimento, gli altri per la condanna). Ebbene, i numeri sono assai precisi e indicativi di un conteggio minuzioso dei voti; che la medesima procedura sia stata impiegata anche per garantire una maggiore segretezza non è dimostrabile, tuttavia probabile.

Le testimonianze prese in esame finora certamente rivelano la natura segreta della *psephophoria* impiegata in contesti di tipo giudiziario. Tuttavia, ciò che non

emerge in modo inequivocabile è la natura segreta della votazione con le *psephoi* della quale sovente si servivano assemblea e consiglio, non solo ad Atene, per deliberare su questioni particolari.

I versi delle *Eumenidi*, le due iscrizioni locresi e le raffigurazioni vascolari senza dubbio testimoniano di votazioni eseguite con le *psephoi*, ma né queste né le urne in cui i ciottoli andavano depositati garantiscono una segretezza, almeno non esplicitamente.

Le uniche testimonianze in cui pare ravvisarsi un velato riferimento all'utilizzo di una votazione in qualche modo segreta in contesto deliberativo, sono i due passi di Tucidide (IV, 74) e di Senofonte (*Hell.* II, 4, 9) presi in esame, i quali parlano di una *psephos phanera*, una «votazione palese». Si è naturalmente portati a pensare che, per avere sottolineato, in ambedue i casi, che si trattava di una votazione palese, a rigor di logica ve ne fosse una non palese: una votazione segreta dunque. Tuttavia, come già ipotizzato, è possibile che questa votazione non palese fosse quella che aveva luogo nei tribunali.

Inoltre, a far sorgere ulteriori dubbi sono le ultime testimonianze analizzate, ossia le tre iscrizioni provenienti dall'Attica, nelle quali è presente un esplicito e diretto richiamo all'utilizzo di una votazione segreta, che viene espressamente dichiarata come tale.

Se si esclude l'iscrizione del demo di Mirrinunte – nella quale la votazione segreta è impiegata in contesto di *euthynai*, quindi una circostanza di natura giudiziaria che, di norma, prevedeva l'uso di una procedura che garantisse segretezza –, le altre due iscrizioni, quella della tribù Cecropide e quella della fratria dei Demozionidi, menzionano ambedue un voto segreto. Si tratta di decisioni prese, rispettivamente, dai membri di una tribù e di una fratria – in entrambi i casi, partizioni della cittadinanza ateniese –, riguardanti questioni di natura non giudiziaria, che normalmente non avrebbero richiesto l'utilizzo di un voto segreto.

Tuttavia, il fatto che in questi casi la votazione venga espressamente qualificata come segreta, induce a pensare che si sia trattato di circostanze particolari, nelle quali è probabile che sia stata impiegata la *psephophoria* normalmente in uso nei tribunali.

Cosa impedisce di pensare, infatti, che le *psephoi* di cui si servivano i giudici – i dischetti caratterizzati dal perno pieno o cavo – per emettere i loro giudizi, non fossero le medesime impiegate anche quando a prendere decisioni erano l'assemblea e il consiglio?

A tal proposito, è necessario fare una ulteriore considerazione. Stando a quanto affermato da Peter J. Rhodes, la procedura abituale seguita dal consiglio (forse anche dall'assemblea) ad Atene, sarebbe stata quella di riporre in due urne una *psephos* bianca oppure nera, a seconda del voto che si voleva esprimere: i votanti, in altre parole, sarebbero stati dotati di *psephoi* tra loro diverse per colore (Rhodes, 1972: 39).

*Psephoi* bianche e nere sono menzionate anche in due iscrizioni provenienti da Cirene, contenenti decreti onorari e risalenti entrambe ad un periodo compreso tra la fine del II e la metà del I secolo a.C. (SEG 9, 354, l. 25; SEG 26, 1817, l. 80; cfr. IGCyr 066900). Nelle linee finali di tali documenti si legge che i voti risultarono tutti λευκαί, ossia bianchi.

Di *psephoi leukai* si parla anche in una iscrizione rinvenuta a Gazoros, in Macedonia, risalente all'età imperiale (il documento si data per la precisione al 159 d.C.) e contenente un decreto che stabilisce nuove regole per un adeguato sfruttamento delle terre della città, coinvolgendo vecchi e nuovi proprietari. Anche in questo caso, alla linea finale si legge che i voti espressi risultarono tutti λευκαί (Mastrokostas, 1981: 255-257, e Samsaris, 1989: 203-382).

È chiaro che questa distinzione di colore tra le *psephoi* poteva avere un valore simbolico: in sostanza, il bianco per indicare un voto positivo (o di assoluzione), il nero per indicarne uno negativo, oppure di condanna. E, in effetti, se si prende come esempio l'iscrizione di Gazoros, subito dopo la menzione delle *psephoi leukai* alle ll. 26-27, si legge che ἐπεχειροτόνησεν ὁ δῆμος, «il popolo votò per alzata di mano» (si tratta qui, peraltro, di un voto di conferma, visto l'utilizzo della preposizione ἐπί). Difficile, a questo punto, che la votazione sia avvenuta con le *psephoi*: l'attributo *leukai* deve quindi avere avuto valore simbolico, nel senso che i voti, espressi dalle mani, risultarono tutti a favore della proposta. Tuttavia, non si può escludere che la differenza di colori tra le *psephoi* fosse reale: in tal caso, non l'urna, ma la *psephos* di differente colore, avrebbe potuto garantire una forma di segretezza altrimenti assente, qualora, certo, si fosse trovato il modo di nascondere.

Una garanzia di segretezza (maggiore o minore che sia) avrebbe, peraltro, certamente influito su eventuali forme di manipolazione del voto che, nel caso della *cheirotomia*, potevano essere abbastanza frequenti. Sebbene la *psephophoria* fosse una procedura che – fermi restando i problemi – senza dubbio garantiva un più alto livello di sicurezza rispetto alla *cheirotomia*, sia per quanto riguardava il computo dei voti che per la libertà di esprimere la propria volontà da parte di chi votava, anch'essa non era immune da atti di manipolazione che potevano avere luogo in diversi momenti (Bearzot, 1999: 265-307 e Tuci, 2002: 62-65, con relativa bibliografia)<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Quasi nulle sono le testimonianze al riguardo, ma un felice esempio è costituito da un passo della *Contro Ebulide* di Demostene (8-13), nel quale l'oratore allude a una *psephophoria* che sarebbe stata manipolata durante un'assemblea del demo. Racconta l'attore Eussiteo che il suo avversario, Ebulide, avrebbe rinviato a tarda sera la votazione su un caso che riguardava lo stesso Eussiteo, con l'intento di allontanare gran parte dei demoti che non potevano trattenersi oltre un certo limite; infatti, solo una trentina rimasero, probabilmente quelli che erano in accordo con Ebulide. Come se non bastasse, a coloro che erano rimasti furono distribuite più *psephoi* del dovuto, in numero addirittura di 2 o 3; così facendo, solo una trentina erano rimasti a esprimere il proprio voto, ma, al momento del conteggio, i voti espressi risultarono il doppio e, guarda caso, tutti contro Eussiteo.

In conclusione, le testimonianze prese in esame, per quanto sollevino non poche perplessità, non forniscono elementi cogenti a sostegno dell'ipotesi secondo la quale la votazione con le *psephoi* avesse come fine principale quello di occultare il voto espresso. L'analisi di queste fonti conferma l'idea già espressa secondo cui la *psephophoria* sarebbe stata una forma di votazione segreta solo in ambito giudiziario (penso alle pagine dalla *Costituzione degli Ateniesi* di Aristotele dedicate al tribunale) o in circostanze nelle quali le decisioni da prendere riguardavano singoli individui, il che dimostra che la segretezza, l'esigenza di occultare il proprio voto era avvertita solo nei casi in cui erano coinvolti i diritti di un privato cittadino. Quando, invece, le decisioni da prendere riguardavano l'intera comunità e su di essa ricadevano, il bisogno di garantire segretezza al voto era sentito come tutt'altro che necessario: anzi, doveva apparire persino inopportuno, in ragione di quella trasparenza che era un valore fondante in particolare della democrazia ateniese di V e di IV secolo. Essa, infatti, era un mezzo attraverso il quale agire e, allo stesso tempo, un obiettivo da perseguire, che sintetizzava un bisogno di chiarezza, evidenza, precisione, nonché di quantificazione e razionalizzazione, fattori ritenuti indispensabili al buon funzionamento di un sistema democratico (Musti, 1995, 73-76).

Inoltre, la menzione della *psephophoria* in alcune testimonianze letterarie e in numerose iscrizioni provenienti da tutto il mondo greco, nelle quali è registrato il numero di voti espressi in circostanze che richiede vano spesso un *quorum* di votanti, ha reso ancora più forte l'idea – ormai comunemente accolta – secondo cui la *psephophoria* non avesse come fine quello di garantire una forma di segretezza, bensì quello di rendere più agevole e preciso il conteggio dei voti, così come di verificare e accertare che il *quorum* fosse stato raggiunto e rispettato, forse perché per alcune decisioni di particolare rilevanza era fondamentale assicurarsi la presenza di un determinato numero di votanti (Todd, 2013: 41-45; Canevaro, 2018: 101-156). Pare evidente, quindi, che la segretezza non fosse una caratteristica connaturata alla procedura della *psephophoria*: tuttavia, le *psephoi* consentivano la segretezza, e il fatto che fossero impiegate in particolare per le decisioni *ad personam*, con il fine di rendere più preciso il conteggio dei voti, non esclude che, all'occorrenza, e mettendo in atto specifiche misure non sempre note, la *psephophoria* potesse riservare garanzie anche in termini di segretezza.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ANTONETTI, C., DEVIDO, S. (2017), *Iscrizioni greche. Un'antologia*, Roma.
- BEARZOT, C. (1999), «Gruppi di opposizione organizzata e manipolazione del voto nell'Atene democratica», in Sordi, M. (a cura di), *Fazioni e congiure nel mondo antico, Contributi dell'Istituto di Storia Antica dell'Univ. del Sacro Cuore*, Milano, 265-307.
- BEAZLEY, J.D. (1942), *Attic Red-Figures Vase-Painters*, I, Oxford.
- BENCIVENNI, A. (2003), *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.*, Bologna.
- BOEGEHOLD, A.L. (1963), «Toward a study of Athenian voting procedure», *Hesperia*, 32, 366-374.
- BOEGEHOLD, A.L. (1995), *The Lawcourts at Athens: sites, Buildings, equipment, procedure and testimonia, The Athenian Agora XXVIII*, Princeton.
- BORLENGHI, A., CHILLET, C., HOLLARD, V., LOPEZ-RABATEL, L., MORETTI, J.C. (a cura di) (2019), *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, Lyon.
- BRUSELLI, M. (1999), *La Costituzione degli Ateniesi*, Milano.
- BUSOLT, G., SWOBODA, H. (1926), *Griechische Staatskunde*, I, 2, München.
- CANEVARO, M. (2011), *The documents in the public speeches of Demosthenes: authenticity and tradition*, Durham.
- CANEVARO, M. (2018), «Majority Rule vs. Consensus: The Practice of Democratic Deliberation in the Greek Poleis», in Canevaro, M., Erskine, A., Gray, B., Ober, J. (a cura di), *Ancient Greek History and Contemporary Social Science*, Edinburgh, 101-156.
- DAMSGAARD-MADSEN, A. (1973), «Le mode de designation des démarques attiques au quatrième siècle av. J.C.», *Classica et mediaevalia: Revue danoise de philologie et d'histoire*, F. Blatt Dedicata, 92-118.
- DAVERIO ROCCHI, G. (2012), *Senofonte. Elleniche*, Milano.
- GAUTHIER, PH. (1990), «Quorum et participation civique dans les démocraties grecques», *Cahiers du Centre G. Glotz*, 1, 73-99.
- GENTILI, B., LOMIENTO, L. (2001), «Corinna, Le Asopidi (PMG 654 col. III 12-51)», *Quaderni urbinati di cultura classica*, 68, 2, 7-20.
- GRAHAM, A.J. (1964), *Colony and Mother City in Ancient Greece*, Manchester.
- GUIXOT ORTOLÁ, A.F. (2005), «Corinna y su poesía: una revisión», *Minerva. Revista de Filología Clásica*, 18, 71-91.
- HANSEN, M.H. (1977), «How did the Athenian Ecclesia vote?», *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 17, 123-137.
- HANSEN, M.H. (1980), «Seven Hundred Archai in Classical Athens», *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 21, 151-173.

- HANSEN, M.H. (2003), *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, Milano.
- HEDRICK, C.W. (1990), *The Decrees of the Demotionidai*, *Hesperia*, 22, Atlanta.
- JONES, N.F. (1995), «The Athenian *Philai* as Associations. Disposition, Function and Purpose», *Hesperia*, 64, 4, 503-542.
- KRITZAS, C., PRIGNITZ, S. (2020), «The 'Stele of Punishments'. A New Inscriptions from Epidauros», *Archaiologike Ephemeris*, 159, 1-61.
- KRON, U. (1976), *Die Zehn attischen Phylenheroen. Geschichte, Mythos, Kult und Darstellungen*, Berlin.
- LAMBERT, S.D. (1996), *The Phratries of Attica*, Michigan.
- LARSEN, J.A.O. (1968), *Greek Federal States. Their Institutions and History*, Oxford.
- LOTT, J.B. (1996), «Philip II, Alexander, and the Two Tyrannies at Eresos of IG XII 2, 526», *Phoenix*, 50, 26-40.
- MAGNOLI, L. (2005), *Il ruolo istituzionale dell'eutynos ad Atene nei demi: riflessioni su IG II<sup>2</sup> 1183*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 9-10.
- MASTROKOSTAS, E. (1981), «The edict of Gazoros concerning the hiring of public spaces», in *Macedonian Studies in honor of Ch. Edson*, Thessaloniki, 255-257.
- MEDDA, E. (1991), *Lisia. Orazioni (I-XV)*, Milano.
- MUSTI, D. (1995), *Demokratia: origini di un'idea*, Roma.
- OSBORNE, M.J. (1972), «Attic Citizenship Decrees: A Note», *British School Academy*, 67, 129-158.
- OSBORNE, M.J. (1983), *Naturalization in Athens*, I-IV, Bruxelles.
- PAGE, D.L. (1953), *Corinna*, Oxford.
- POLITO, M. (2020), *I decreti dei Demotionidi/Deceleesi ad Atene. IG II<sup>2</sup> 1237. Testo, traduzione e commento*, Milano.
- RHODES, P.J. (1972), *The Athenian Boule*, Oxford.
- RHODES, P.J. (1981), «Notes on Voting in Athens», *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 22, 125-132.
- RHODES, P.J. (1997), *The Decrees of the Greek States*, Cambridge.
- RODRÍGUEZ PIEDRABUENA, S. (2015), «Corina y sus conjeturas», in Mireia Movellán, L., Verano, R. (eds.), *E Barbatulis Puellisque: actas del II Congreso Nacional Ganimedes de investigadores noveles de filología clásica*, Sevilla, 125-136.
- RUSCHENBUSCH, E. (1985), «Die Zahl der griechischen Staaten und Arealgröße und Bürgerzahl der 'Normalpolis'», *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 59, 253-262.
- SAMSARIS, D. (1989), «La Vallée du Bas-Strymon à l'époque impériale. Contribution épigraphique à la topographie, l'onomastique, l'histoire et aux cultes de la province romaine de Macédoine», *Dodona*, 18, 203-382.

- STAVELEY, E.S. (1972), *Greek and Roman Voting and Elections*, London.
- TODD, S. (2013), «The publication of voting-figures in the ancient Greek world: a response to Alberto Maffi», in legras, B., Thür, G. (a cura di) *Symposion*, 2011, Wien, 33-48.
- TUCI, P.A. (2002), «La *boule* nel processo agli strateghi della battaglia delle Arginuse: questioni procedurali e tentativi di manipolazione», *Syngraphe*, 4, Como, 51-85.
- WEST, M.L. (1970), «Corinna», *Classical Quarterly*, 20, 277-287.
- WHITEHEAD, D. (1986), *The Demes of Attica, 508/7-ca. 250 B.C. A Political and Social Study*, Princeton.

### CORPORA EPIGRAFICI

- AGORA XVI: WOODHEAD, A.G. (1997), *Inscriptions. The Decrees. «The Athenian Agora»*, 16, Princeton.
- GHI: RHODES, P.J., OSBORNE, R. (2003), *Greek Historical Inscriptions, 404-323 BC*, Oxford.
- IG II/III<sup>2</sup>: KIRCHNER, J. (a cura di) (1913-1940), *Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores*, I-III, Berlino<sup>2</sup>.
- IG XII 2: PATON, W.R. (a cura di) (1899), *Inscriptiones Graecae, XII. Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum, 2. Inscriptiones Lesbi, Nesi, Tenedi*, Berlin.
- IGCyr: DOBIAS-LALOU, C. (a cura di) (2017), *Inscriptions of Greek Cyrenaica*, Bologna.
- MEIGGS, LEWIS GHI: MEIGGS, R., LEWIS, D. (1969), *A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century BC*, Oxford (1988<sup>2</sup>).
- MICHEL, RECUEIL: MICHEL, C. (1897-1900), *Recueil d'inscriptions grecques*, Paris.
- SEG: *Supplementum Epigraphicum Graecum*, Leiden, 1923 ss.

